



Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

Modifica del 14 gennaio 2025

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca,
visto l'articolo 16 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi,
ordina:

I

L'allegato 2² dell'ordinanza del 25 maggio 2005³ che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan è modificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2025 alle ore 18.00⁴.

14 gennaio 2025

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

¹ RS 946.231

² Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/35> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

³ RS 946.231.18

⁴ Pubblicazione urgente del 15 gen. 2025 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

